

REGOLAMENTO GENERALE DEI GIOVANI DELLE ACLI APPROVATO DAL XXVI CONGRESSO NAZIONALE ROMA 10-11 GIUGNO 2021

DEFINIZIONI GENERALI

Art. 1

In armonia coi fini propri delle Acli, di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 dello Statuto, nell'ambito degli orientamenti congressuali e degli indirizzi del Consiglio Nazionale, Ga, i Giovani delle Acli, si propone come esperienza di educazione e formazione alla politica, attraverso l'impegno personale e di gruppo nella costituzione della convivenza civile e democratica. Per questo GA investe in gesti e parole di solidarietà, democrazia; legalità e impegno civile.

GA coinvolge giovani donne e giovani uomini, senza distinzione di razza, nazionalità, cultura o religione, che a partire dalle proprie condizioni di vita e di lavoro si propongono un percorso di educazione alla identità personale e una maturazione della coscienza politica.

GA si impegna inoltre a costruire una società multiculturale in cui sia assicurato secondo giustizia, lo sviluppo ad ogni persona anche attraverso pari opportunità, a partire dal riconoscimento delle differenze sessuali, culturali, religiose e di salute come fattore di ricchezza collettiva.

Impegno di GA è la valorizzazione del ruolo dei giovani della costruzione dell'Europa dei popoli, in un orizzonte di educazione alla mondialità.

Art. 2

GA Partecipa alla vita delle Acli e, secondo gli artt. 32 e 33 dello statuto delle Acli:

- Vive il percorso aggregativo del movimento traducendolo in esperienza di impegno civile e di vita cristiana;
- Organizza i giovani iscritti alle Acli fino al trentaduesimo anno di età
- Opera secondo il presente regolamento generale e quelli integrativi approvati dall'Assemblea nazionale

Art. 3

La proposta associativa dei Giovani delle Acli si articola nell'impegno territoriale e progettuale a livello di gruppo locale, provinciale, regionale e nazionale.

L'iscrizione alle Acli dà diritto a partecipare alla proposta associativa di GA con elettorato attivo e passivo

I GRUPPI DI G.A.

Art. 4

L'unità centrale della proposta associativa di FA è il gruppo riconosciuto. Il gruppo è riconosciuto dal Coordinatore provinciale di GA.

Art. 5

Organo del gruppo riconosciuto è l'Assemblea. L'assemblea è convocata dal responsabile del gruppo oppure e ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti il gruppo. L'assemblea elegge il responsabile del gruppo. Ogni anno l'Assemblea verifica l'attività svolta e definisce il programma.

Art. 6

Il responsabile del gruppo riconosciuto assume l'incarico fino alla celebrazione dell'Assemblea immediatamente precedente lo svolgimento del Congresso nazionale dei Giovani delle Acli, con possibilità di rinnovare il mandato una sola volta. In caso di sfiducia o dimissioni del responsabile L'Assemblea di gruppo elegge un nuovo responsabile. Il responsabile del gruppo elegge un nuovo responsabile. Il responsabile del gruppo riconosciuto che opera nel circolo Acli fa parte con voto consultivo della presidenza della struttura di base

ORGANI PROVINCIALI

Art. 7

Sono organi provinciali:

- L'Assemblea Provinciale
- Il Coordinamento Provinciale

Art. 8

L'Assemblea Provinciale è convocata dall'Assemblea Nazionale in via ordinaria nei tre mesi precedenti la celebrazione del congresso nazionale oppure dal Coordinatore provinciale almeno una volta l'anno e in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei gruppi riconosciuti di GA; partecipano all'Assemblea provinciale tutti gli iscritti al sistema delle Acli sotto i 32 anni tesserati nella provincia previa adesione comunicata alla Presidenza provinciale delle Acli.

La Presidenza provinciale delle Acli convoca i giovani aventi diritto attraverso un'apposita comunicazione ai circoli ed ai nuclei. L'iscrizione alle Acli dà diritto a partecipare all'Assemblea provinciale un rappresentante per ogni Associazione Specifica del Sistema Acli purché lo stesso rientri nei parametri GA

Art. 9

L'Assemblea provinciale:

- a) Esamina l'attività svolta, indica gli orientamenti generali per l'attività futura, definisce mediante mozioni e ordini del giorno le posizioni dell'associazione su temi specifici;
- b) Ha facoltà di proporre modifiche al presente regolamento, da inviare al Congresso Nazionale;
- c) Elege al proprio interno il Coordinatore Provinciale, sentito il Presidente provinciale delle Acli
- d) Elege i delegati al Congresso Nazionale
- e) Elege il rappresentante della provincia in Assemblea di GA

Art. 10

Il Coordinatore provinciale:

- Rappresenta i Giovani delle Acli al livello provinciale relazionandosi con gli organi provinciale delle Acli;
- Ha il compito di tradurre in iniziativa educativa e di impegno civile la proposta congressuale di Ga;
- Promuove lo sviluppo e verifica l'attività dei gruppi che operano nel proprio territorio sostenendo occasioni formative e di impegno sociale;
- Può chiedere la collaborazione, per specifiche attività o funzioni, ad uno o più aventi diritto alla partecipazione all'assemblea provinciale, dandone comunicazione alla stessa;
- È componente senza diritto di voto alla Presidenza provinciale delle Acli e con diritto di voto nel Consiglio provinciale delle Acli
- Il Coordinatore provinciale assume il mandato fino alla celebrazione del successivo Congresso nazionale dei Giovani delle Acli. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta e

può essere sfiduciato dall'Assemblea provinciale, che deve, contemporaneamente, eleggere un nuovo Coordinatore provinciale sentito il parere del Presidente provinciale delle Acli;

- Può essere revocato per inattività o altri gravi motivi dalla **Segreteria** Nazionale con provvedimento motivato.

Art. 10 bis

Il Coordinatore Provinciale nomina, tra i soci Acli di cui all'art. 32 dello statuto delle Acli, un Vice Coordinatore, con il compito di affiancarlo nello svolgimento del proprio mandato.

La durata del mandato del Vice Coordinatore coincide con il mandato congressuale nel quale è stato nominato; in caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, decesso, svolge le funzioni del Coordinatore.

In caso di sfiducia o dimissioni del Coordinatore, il Vice Coordinatore cessa dall'esercizio delle sue funzioni.

L'INCARICATO PROVINCIALE

Art. 11

Nelle Province in cui non si riunisce regolarmente l'Assemblea Provinciale e non è presente un Coordinatore provinciale, il Coordinamento Nazionale ha facoltà di nominare, sentito il parere della Presidenza Provinciale, un incaricato Provinciale con il compito di promuovere la convocazione dell'Assemblea provinciale dei Giovani delle Acli.

L'incaricato Provinciale partecipa senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea Nazionale

ORGANI REGIONALI

Art. 12

Sono organi regionali di GA:

- Il Coordinamento Regionale;
- Il Coordinatore Regionale.

Art. 13

Il Coordinamento Nazionale può costituire il livello regionale laddove siano stati celebrati almeno due Assemblee Provinciali. Il Coordinamento Regionale è composto con diritto di voto

dai Coordinatori Provinciali e senza diritto di voto dagli incaricati provinciali presenti in regione e da un rappresentante per ogni Associazione specifica del Sistema Acli, purché lo stesso rientri nei parametri di GA. Il Coordinamento Regionale ha il compito di favorire lo scambio e il confronto tra le realtà provinciali e

verificare la possibilità di percorsi formative di impegno comuni. Il Coordinamento Regionale: elegge al proprio interno il Coordinatore Regionale.

Art. 14

Il Coordinatore Regionale:

- Rappresenta i giovani delle Acli a livello regionale relazionandosi con gli organi Regionali delle ACLI;
- Promuove d'intesa con il Coordinamento Nazionale la presenza di GA nelle provincie in cui questa non è presente;
- Convoca il coordinamento regionale;
- È componente senza diritto di voto della Presidenza Regionale delle Acli e con diritto di voto al Consiglio regionale delle Acli.

Il Coordinatore Regionale assume il mandato per un triennio rinnovabile una sola volta può essere sfiduciato dal Coordinamento regionale.

Decade dall'incarico nel caso in cui cessi di essere in carica quale Coordinatore della provincia di riferimento

Art. 14 bis

Il Coordinatore Regionale nomina, tra i soci Acli di cui all'art. 32 dello statuto delle Acli, un Vice Coordinatore, con il compito di affiancarlo nello svolgimento del proprio mandato.

La durata del mandato del Vice Coordinatore coincide con il mandato congressuale nel quale è stato nominato; in caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, decesso, svolge le funzioni del Coordinatore.

In caso di sfiducia o dimissioni del Coordinatore, il Vice Coordinatore cessa dall'esercizio delle sue funzioni.

ORGANI NAZIONALI

Art. 15

Organi nazionali sono:

- a) Il Congresso Nazionale;
- b) L'Assemblea Nazionale;

- c) Il Presidente dell'Assemblea Nazionale
- d) Coordinamento Nazionale
- e) Il Coordinatore Nazionale

Art. 16

Il Congresso Nazionale è convocato dall'Assemblea Nazionale in via ordinaria ogni tre anni e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei Coordinatori provinciali. Partecipano al Congresso Nazionale i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali secondi il Regolamento Congressuale approvato dall'Assemblea Nazionale.

Art. 17

Il Congresso Nazionale di GA:

- Esamina e verifica il lavoro svolto;
- Fissa gli orientamenti generali per l'attività futura;
- Definisce le posizioni dell'organizzazione su temi specifici con Mozioni e Ordini del Giorno;
- Discute ed approva le modifiche al presente Regolamento;
- Elege il Coordinatore Nazionale

Art. 18

L'assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, in accordo con il Coordinatore Nazionale in via ordinaria almeno una volta l'anno, o in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

L'assemblea nazionale è composta:

1. Con diritto di voto:
 - a) Dal Coordinatore Nazionale
 - b) Dal Presidente dell'Assemblea Nazionale
 - c) Da un rappresentante per ogni Provincia regolarmente costituita;
 - d) Da un rappresentante per ogni Associazione specifica del sistema Acli purchè lo stesso rientri nei parametri di GA
2. Senza diritto di voto:
 - a) Dai Coordinatori provinciali;
 - b) Dagli incaricati provinciali nominati dal Coordinamento nazionale
 - c) Dai componenti del Coordinamento Nazionale di GA, subito dopo la loro elezione qualora non abbiano diritto di voto.

d) Dai presidenti di circolo Acli under 32

Ulteriori partecipazioni a titolo consultivo saranno disciplinate dai regolamenti integrativi. Nel caso il delegato di una provincia non possa partecipare all'Assemblea nazionale può delegare il Coordinatore provinciale o, in subordine, un delegato di un'altra provincia. Ogni delegato non può ricevere più di una delega.

Art. 19

L'assemblea nazionale:

- Elege, nella prima seduta utile, un proprio Presidente scelto tra i propri componenti;
- Elege tra i propri componenti, aventi diritto di voto, 6 rappresentanti di GA che partecipano con diritto di voto al Consiglio Nazionale Acli e sono invitati permanenti al Coordinamento Nazionale;
- Elege il Coordinatore Nazionale nei casi di dimissioni o di impedimento dello stesso nel corso del mandato;
- Approva i regolamenti integrativi e congressuali;
- Approva gli orientamenti per il Congresso nazionale, proposti dal Coordinatore nazionale;
- Propone al Congresso Nazionale modifiche al presente regolamento;
- Riconosce le Province abilitate a celebrare un'apposita Assemblea Provinciale precongressuale;
- Delibera, su proposta del Coordinamento Nazionale, dopo aver accertato gravi mancanze il decadere degli organi di una Provincia, e dà mandato al Coordinamento Nazionale di nominare un Incaricato straordinario;
- Ha facoltà di convocare un incontro nazionale di Studi denominato Agorà dei Giovani delle Acli.

Art. 20

L'assemblea Nazionale ha il compito di tradurre in iniziativa educativa e di impegno civile la proposta congressuale di GA. All'apertura di ogni anno sociale, predispone il programma annuale, verifica il lavoro svolto.

Art. 21

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale:

- a) Convoca, in accordo con il Coordinatore Nazionale, L'assemblea Nazionale in sessione ordinaria con almeno quindici giorni di anticipo tranne casi di comprovata urgenza; in sessione straordinaria entro due giorni dalla richiesta scritta di un terzo dei

componenti dell'Assemblea Nazionale; la convocazione deve precisare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione;

- b) Stabilisce, d'intesa con il coordinamento nazionale, l'ordine del giorno dei lavori valutate le eventuali richieste di inserimento di punti all'odg da parte dei coordinatori regionali, o provinciali; le questioni inerenti la composizione e il funzionamento degli organi sono sempre prioritarie;
- c) Presiede e coordina le riunioni dell'assemblea Nazionale; in caso di necessità, può fungere e vice di presidente dell'Assemblea il consigliere più anziano per età precedente alla seduta;

Art. 22

Il coordinamento Nazionale è nominato dal coordinatore Nazionale, che ne deve dare comunicazione della composizione durante la prima Assemblea Nazionale che dovrà essere convocata entro, e non oltre, i novanta giorni successivi al Congresso Nazionale; è composto da un massimo di otto componenti oltre il Coordinatore Nazionale. Il Coordinatore Nazionale nomina un vice coordinatore. Il coordinatore nazionale deve indicare prima del voto dell'Assemblea, il programma di lavoro nel mandato, le responsabilità e le deleghe assegnate ad ogni membro del Coordinamento Nazionale. La composizione del Coordinamento Nazionale può essere modificata in corso di mandato dal Coordinatore Nazionale che deve comunicare le motivazioni del cambio durante la prima Assemblea Nazionale utile che ne dovrà ratificare la scelta. Alla quarta assenza consecutiva di uno dei membri del coordinamento ad un coordinamento ordinario, è facoltà del coordinatore, chiesto parere all'intero coordinamento, destituire d'ufficio l'interessato e procedere alla nomina di un nuovo componente.

Art.22 bis

Il Coordinatore Nazionale nomina, tra i soci Acli di cui all'art. 32 dello statuto delle Acli, un Vice Coordinatore, al quale è affidato il compito di affiancarlo nello svolgimento del proprio mandato con funzione di raccordo con gli organi dei giovani delle Acli.

La durata del mandato del Vice Coordinatore coincide con il mandato congressuale nel quale è stato nominato; in caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, decesso, svolge le funzioni del Coordinatore.

In caso di sfiducia o dimissioni del Coordinatore, il Vice Coordinatore cessa dall'esercizio delle sue funzioni.

Art. 22 Ter

Il Coordinatore Nazionale nomina, tra i soci di cui all'art. 32 dello statuto delle Acli, un Segretario Organizzativo al quale sono affidate le funzioni amministrative.

Art. 23

Il Coordinamento Nazionale è convocato da Coordinatore Nazionale oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il coordinamento Nazionale ha il compito di attuare le iniziative che l'Assemblea Nazionale ha deciso di intraprendere sulla base del programma annuale e si prefigge l'obiettivo di occuparsi specificatamente di almeno tre aree relative a Servizio Civile, Comunicazione e Progettazione, attraverso l'assegnazione di deleghe. Coloro i quali assumeranno quelle deleghe avranno altresì il compito di coadiuvare il coordinatore nel rapportarsi con gli uffici Accli preposti.

Art. 24

Il Coordinatore Nazionale:

- Rappresenta i Giovani delle Accli a livello nazionale relazionandosi con gli organi Nazionale delle Accli;
- È responsabile del funzionamento della struttura Nazionale;
- Presiede il Coordinamento Nazionale;
- È componente senza diritto di voto della Presidenza Nazionale delle Accli e con diritto di voto della Direzione Nazionale. Il Coordinatore Nazionale può essere sfiduciato dall'Assemblea Nazionale, che, contestualmente, dovrà eleggere al suo posto un nuovo Coordinatore Nazionale;
- E' compito del coordinatore tenere informati il Coordinamento e l'Assemblea sull'attività politica degli Organi acclisti nei quali è componente.

Art. 25

Possono candidarsi alla responsabilità di Coordinatore Nazionale i giovani iscritti alle ACLI da almeno un anno e che non abbiano compiuto il 32° anno di età. I candidati alla responsabilità di Coordinatore Nazionale, devono illustrare prima del voto del Congresso Nazionale, le loro proposte sulle priorità programmatiche del mandato.

Art. 26

Le elezioni avvengono a tutti i livelli su elenchi composti attraverso autocandidature alle diverse cariche elettive. La candidatura è personale, dichiarata e sottoscritta dal candidato medesimo

Art. 27

Eventuali regolamenti integrativi, atti a specificare il funzionamento degli organi provinciali, regionali o nazionali, dovranno essere approvati dall'Assemblea Nazionale, e dovranno essere compatibili con le norme specificate nel presente regolamento.

Art. 28

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto delle Acli e alle disposizioni di legge vigenti dalla Repubblica italiana.